



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

Prot. n. 38065

Ordinanza n. 143 del 30/12/2008

DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI PER L'USO DI AUTOTRAZIONE.

IL SINDACO

- Vista la Legge Regionale del 13 dicembre 2004, n. 23;
- Visti gli artt. 23 e 24 del Regolamento Regionale n. 2/06;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.E.L.;
- Visto l'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e i locali gestori degli impianti di carburante, in data 7/11/2001, da cui si evincono i gruppi dei distributori di carburante;
- Visto il verbale del 27/12/2007 dal quale risulta le richieste motivate di alcuni gestori;
- Visto l'art. 83 bis L. n. 133 del 6/8/2008, riguardante disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti;
- Vista la circolare della Regione Puglia n. 38/6/ 341/c relativa all'adeguamento delle nuove disposizioni in materia di liberalizzazione;

D E T E R M I N A

di raggruppare i distributori di carburanti tenuti alla turnazione come di seguito specificato:

GRUPPO "A"	GRUPPO "B"	GRUPPO "C"	GRUPPO "D"
ESSO S.P. 231 (già S.S. 98)	ERG Largo Costantinopoli	Q8 Via Corsica	ERG S.P. 231 (già S.S. 98)
IP Via Cerignola	Q8 S.S. 93	AGIP S.P. 231 (già S.S. 98)	API Via Barletta
IP S.S. 93 Km 36,402 Loconia			

ORDINA

AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI

operanti nel territorio comunale di osservare, per l'anno 2009, gli orari di apertura e chiusura secondo le modalità di cui all'art. 24 - comma 3 - del Regolamento Regionale n. 2/2006, con facoltà di scelta di una delle seguenti opzioni previste:

- Dalle ore 5,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
- Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
- Dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- Dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
- Dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- Dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

SI RAMMENTA che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 2/2006 – commi 1 e 2 - l'orario **minimo settimanale è di 52 ore**. L'orario **massimo** di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento (26 ore) dell'orario minimo stabilito (art. 7 del D.Lgs. 32/98, così come modificato dalla L.133/08).

Tutti gli impianti devono comunque rimanere **aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16,00 alle ore 19,00**.

Ai sensi dell'art. 26, c. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2006 i gestori devono rispettare e scegliere la turnazione del riposo infrasettimanale che deve avvenire nelle ore pomeridiane, assicurando l'apertura almeno del 50 % degli impianti.

La scelta dell'orario e del riposo infrasettimanale dovrà essere comunicata dal gestore all'Amministrazione Comunale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.

In mancanza della comunicazione della scelta di una delle opzioni di cui sopra e della giornata di riposo infrasettimanale il gestore dovrà rispettare il seguente orario:

- orario di apertura e chiusura degli impianti
dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- giornata di riposo infrasettimanale
sabato

SI DISPONE, inoltre, quanto segue:

- per assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di erogazione dei carburanti anche nei giorni festivi, i gestori degli impianti devono osservare le sottoelencate **TURNAZIONI FESTIVE**, in modo da assicurare l'apertura di almeno il 25% degli impianti di distributori di carburanti, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
Considerato che la turnazione festiva nell'anno 2008 si è esaurita con il gruppo "C", per l'anno 2009, la turnazione ha inizio con il gruppo "D":

GRUPPO "A"	GRUPPO "B"	GRUPPO "C"	GRUPPO "D"
			1° Gennaio
4 Gennaio	6 Gennaio	11 Gennaio	18 Gennaio
25 Gennaio	1 Febbraio	8 Febbraio	15 Febbraio
22 Febbraio	1 Marzo	8 Marzo	15 Marzo
22 Marzo	29 Marzo	5 Aprile	12 Aprile
13 Aprile	19 Aprile	25 Aprile	26 Aprile
1 Maggio	3 Maggio	10 Maggio	17 Maggio
24 Maggio	31 Maggio	2 Giugno	7 Giugno
14 Giugno	21 Giugno	28 Giugno	5 Luglio
12 Luglio	19 Luglio	26 Luglio	2 Agosto
9 Agosto	15 Agosto	16 Agosto	23 Agosto
30 Agosto	6 Settembre	13 Settembre	20 Settembre
27 Settembre	4 Ottobre	11 Ottobre	18 Ottobre
25 Ottobre	1 Novembre	8 Novembre	15 Novembre
22 Novembre	29 Novembre	6 Dicembre	8 Dicembre
13 Dicembre	20 Dicembre	25 Dicembre	26 Dicembre
27 Dicembre	*****	*****	*****

Via Giovanni Falcone n° 134, 70053 Canosa di Puglia

tel. 0883614952 fax 0883661344 - e-mail suap@comune.canosa.ba.it

Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì ore: 9,30 - 13,00; martedì, giovedì ore: 16,00 - 18,00



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

- ai sensi dell'art. 26, c. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2006, gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale sospendono la propria attività nella giornata del lunedì o, se questa è festiva, nel primo giorno feriale successivo;
- ai sensi dell'art 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006, i **distributori di GAS METANO e G.P.L.** sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e degli orari di apertura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare le attività di erogazione dei diversi prodotti;
- ai sensi sempre dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006, **gli impianti muniti di colonnina SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO** svolgeranno servizio continuato ed ininterrotto, significando che, nelle ore in cui è obbligatoria la chiusura dell'impianto e nei giorni in cui l'impianto dovrà restare chiuso per riposo festivo o infrasettimanale, funzionano senza alcuna forma di assistenza da parte del personale addetto;
- ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 2/2006, **i gestori degli impianti presenti sulle strade classificate di tipo B** (con spartitraffico) di cui all'art. 2, c. 2 del D.Lgs. n. 285/92 (codice della strada) possono scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale;
- ai sensi dell'art 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006, le attività integrative di cui all'art. 4, c. 2 della L. R. n. 23/04 (attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, ecc.), non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie (ordinanza sindacale n. 186 del 20/12/07 per attività commerciale; ordinanza sindacale n. 187 del 20/12/07 per attività di somministrazione).
- le domande di **sospensione del servizio per ferie** dovranno pervenire al Comune entro il 31 marzo dell'anno di riferimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale autorizzerà le ferie assicurando l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti.

Ai sensi dell'art. 23 - comma 3 - del Regolamento Regionale n. 2/2006, i titolari degli impianti hanno l'obbligo di esporre, in modo ben visibile e leggibile, un cartello a stampa con l'indicazione dell'orario di apertura e chiusura giornaliera e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali.

I titolari degli impianti chiusi per turno festivo hanno l'obbligo, altresì, di esporre in modo ben visibile e leggibile un cartello indicante gli impianti che effettuano l'apertura festiva.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 23/2004, 3° comma lett. a) e c), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2 mila 500 colui che omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante o omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza e non previste dalle leggi dello Stato e della Regione, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00, secondo le procedure della Legge 689/81.

La presente è affissa all'Albo pretorio per 30 giorni e potrà essere visionabile sul sito del Comune di Canosa – portale SUAP (<http://suap.comune.canosa.ba.it/>).



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, quanti hanno interesse potranno inoltrare ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

Dalla sede Municipale, 30/12/2008

IL SINDACO
Francesco Ventola

La presente viene notificata a:

- | | |
|--|---------|
| • tutti i gestori degli impianti di carburanti | CANOSA |
| • Commissariato di P.S. | CANOSA |
| • Comando Stazione Carabinieri | CANOSA |
| • Comando di Polizia Municipale | S E D E |